

## PROFESSIONISTI

---

### ***Le peculiarità ed i requisiti dell'attività di incaricato alle vendite***

di **Laura Mazzola**

Un'attività che pare non conoscere crisi nel nostro Paese è quella dell'**incaricato alle vendite a domicilio**.

Si tratta di un'attività che, grazie alla possibilità di non prevedere **vincoli di subordinazione** e di orari, si rivolge ad una consistente platea di persone: dagli studenti ai pensionati, dai lavoratori *part-time* a quelli *full-time* che hanno necessità di "arrotondare" il loro stipendio.

Vediamo, di seguito, quali sono le **peculiarità** ed i **requisiti** per accedere a questa attività, disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/1998 e della Legge 173/2005, e la **forma contrattuale prevista**.

La figura dell'incaricato alle vendite a domicilio, impiegata dalle aziende che operano nella **vendita diretta di prodotti** ai consumatori finali, è riferita all'attività di vendita di prodotti a mezzo di **dimostrazione** e *party plan*.

Risultano **esclusi** dalla normativa in materia di vendita a domicilio le attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali, di:

- **prodotti o servizi finanziari;**
- **prodotti o servizi assicurativi;**
- **contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.**

L'incaricato alle vendite a domicilio deve essere in possesso dei **requisiti** di **onorabilità** prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita, per cui non può:

- essere stato **dichiarato fallito**;
- aver riportato una **condanna**, con sentenza passata in giudicato, per **delitto non colposo**, per il quale è prevista una **pena detentiva non inferiore a tre anni**, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- aver riportato una **condanna a pena detentiva**, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la **pubblica Amministrazione** e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- aver riportato **due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria**, nel **quinquennio precedente** all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza

passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

- essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero essere stati dichiarati **delinquenti abituali, professionali o per tendenza**.

L'articolo 4, L. 173/2005, contiene una serie di disposizioni riguardanti la **forma contrattuale** del rapporto tra impresa ed incaricato alla vendita.

In particolare, il rapporto tra i due soggetti può essere contraddistinto sia dall'elemento della **subordinazione** sia da quello dell'**autonomia dell'incaricato**.

Viene lasciata ai privati ampia libertà di scelta, pur individuando nel "**contratto di agenzia**" la tipologia di riferimento nel caso in cui l'incaricato non abbia vincolo di subordinazione, mentre, nel caso di presenza di un vincolo, si applica il **contratto collettivo nazionale di lavoro** utilizzato dall'impresa esercente la vendita a domicilio.

La legge prevede inoltre la possibilità per l'incaricato di svolgere l'attività senza stipulare il contratto di agenzia, quando tale attività sia svolta in **maniera abituale ma non esclusiva**, oppure quando, pur essendo svolta in maniera occasionale, questa avvenga su incarico di una o più imprese.

L'articolo 4 dispone altresì, in ordine ai contenuti del rapporto impresa – incaricato, che:

- l'**incarico** senza vincolo di subordinazione deve essere **provato per iscritto** e può essere oggetto di rinuncia o di revoca sempre per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo;
- il **diritto di recesso** dall'incarico può essere esercitato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di incarico. In tale caso l'incaricato dovrà restituire a sua cura le spese, i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa restituirà le somme ricevute da quest'ultimo. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti;
- l'incaricato non è soggetto ad alcun **obbligo d'acquisto di materiali**, beni e servizi non strettamente inerenti la propria attività di vendita;
- in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, l'incaricato, dietro restituzione dei beni ottenuti, ha diritto alla **rifusione** in misura non inferiore al 90% del **prezzo di beni** e materiali integri posseduti;
- l'incaricato ha l'obbligo di **attenersi alle modalità** e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante, con conseguente responsabilità nel caso si verifichino danni derivanti da condotte difformi;
- l'incaricato non ha, salvo autorizzazione scritta, la **facoltà di riscuotere il corrispettivo**

**degli ordinativi** di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione, né di concedere **sconti o dilazioni** di pagamento;

- il compenso è costituito da una **provvigione sulla transazione conclusa**.

In un prossimo intervento verranno approfonditi i temi relativi all'inizio dell'attività, all'imposizione diretta, all'imposizione indiretta e agli aspetti previdenziali.